



Decisione n. 20 del 24 agosto 2017

OGGETTO: Arch.
(*Omissis*) – Richiesta di
riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota del 01.08.2017, acquisita al prot. n° 1669, con la quale l'Arch. (*Omissis*), in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della (*Omissis*), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) relativamente alla richiesta di accesso, trasmessa con *pec* del 05.06.17, volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al non meglio individuato procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di presunte opere costituenti la rete di raccolte acque bianche nel predetto territorio comunale;

VISTA altresì la nota con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto:

- al Comune di (*Omissis*) di fornire ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo provvedendo, inoltre, alle necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti controinteressati ai sensi all'articolo 22, comma 1, lettera c), della L.241/90;
- alla (*Omissis*) di fornire ogni opportuna indicazione atta a meglio inquadrare la vicenda, indicando il periodo nel quale sarebbero stati appaltati i lavori, gli atti pubblici di riferimento, la partecipazione alla gara relativa e/o gli elementi e i documenti che consentano di ritenere esistente il rapporto in riferimento al quale è avanzata la richiesta; ciò anche al fine di individuare l'interesse in capo all'istante;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione, con nota prot. n. 46698 del 22.08.17 a firma del Dirigente del Servizio Ing. (*Omissis*), nel rappresentare l'attività svolta in merito alla questione in argomento, ha affermato di non aver operato alcun diniego ma semplicemente richiesto al ricorrente ulteriori elementi al fine di individuare l'esatto procedimento e provvedere alle necessarie comunicazioni ai controinteressati, ai sensi all'articolo 22, comma 1, lettera c), della L.241/90;

CONSIDERATO inoltre che con la medesima nota il Dirigente in questione ha dichiarato che nessuna opera della tipologia indicata dall'istante è stata realizzata dal Comune di (*Omissis*) dal 2004 ad oggi;

DATO ATTO che l'Arch. (*Omissis*), con *pec* del 23.08.17, in risposta alla nota di quest'Ufficio di richiesta di ulteriori specificazioni sul procedimento amministrativo in argomento, ha semplicemente aggiunto, rispetto alla nota precedente, l'indicazione del nominativo del Sindaco, del Dirigente e del R.U.P. in carica al momento del presunto appalto;

TENUTO CONTO, nello specifico, che:

- il diritto di accesso si sostanzia nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi individuando, quali soggetti “interessati”, coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90).

- l’interesse (diretto, concreto ed attuale) è presupposto necessario per richiedere l’accesso ai documenti amministrativi in quanto la normativa in materia stabilisce che non sono ammissibili “le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato e indiscriminato sull’azione amministrativa” (art. 24 comma 3, l. n. 241 del 1990 - T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 27 novembre 2013, n. 2889);

- normativa e giurisprudenza sono concordi nel precisare che è obbligo del richiedente indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, ai fini della determinazione dei soggetti contro interessati nonché della dimostrazione dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta;

- il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi per i quali la richiesta è rivolta;

- non è ammissibile il riesame del diniego di accesso a documenti dei quali non si ha la certezza della esistenza in quanto il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente;

- che appare dunque corretta la posizione assunta nel caso di specie dal Comune di (*Omissis*) il quale ha rilevato di non essere in grado, in base indicazioni fornite, di individuare il provvedimento cui si riferisce la richiesta, aggiungendo

comunque che, alla luce dei dati disponibili, nessuna delle opere realizzate corrisponde alla situazione delineata dalla ricorrente;

per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

1. di **rigettare** la richiesta di riesame presentata dall'Arch. (*Omissis*), in qualità di legale rappresentate *pro tempore* della (*Omissis*), volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al non meglio precisato procedimento amministrativo relativo alla realizzazione di presunte opere costituenti la rete di raccolte acque bianche nel territorio comunale di (*Omissis*).

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.